



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Disegno di legge provinciale “Disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio e variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025”

Relazione tecnica

Art. 1. Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 2 Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014, relativo all'IMIS

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La conferma anche per il 2023 dell'esenzione IMIS di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014 (Cooperative Sociali ed ONLUS di natura commerciale) fa ritenere congruo un onere finanziario a carico del bilancio della provincia pari a circa 350.000 euro. Infatti l'esenzione genera minor gettito IMIS in capo ai Comuni interessati (una trentina circa), ai quali va garantito un trasferimento compensativo nell'ambito della finanza locale, trattandosi di decisione esentiva della Provincia e non decisa autonomamente dai Comuni (art. 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014). La quantificazione del minor gettito nel predetto importo consegue ai calcoli posti in essere nei periodi d'imposta dal 2016 al 2022, anni nei quali l'esenzione ha trovato applicazione. I Comuni, nei primi mesi dell'anno successivo, certificano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e quantificano il minor gettito. Negli anni l'andamento del trasferimento compensativo ha oscillato tra 250.000 e 400.000 euro, in ragione della sussistenza o meno, in capo ai contribuenti, del requisito del “de minimis” relativo alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, si deve ritenere che il minor gettito stimato in 350.000 euro per il 2023 risulti congruo, in quanto appunto fondato sulla serie storica dell'identico trasferimento compensativo tra il 2016 ed il 2022. La predetta spesa trova copertura nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai comuni).

Art. 3 Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La stima dell'impatto dell'articolo in esame è stata effettuata elaborando i dati delle ultime dichiarazioni fiscali disponibili utilizzando la seguente procedura: i contribuenti sono stati suddivisi per fasce di reddito

imponibile Irpef, per ciascuna delle quali è stata calcolata la potenziale addizionale regionale Irpef applicando ai rispettivi imponibili, l'aliquota nazionale dell'1,23 per cento. Da tale elaborazione, con riferimento alla platea dei beneficiari dell'agevolazione fiscale introdotta (dichiaranti aventi un reddito imponibile non superiore a 25.000 euro), è emerso che:

a) per l'anno 2023, la deduzione dalla base imponibile di 25.000 euro per i soggetti con reddito imponibile non superiore a tale soglia, comporta un minor gettito complessivo annuo di addizionale Irpef di circa 42 milioni di euro;

b) il venir meno, per il medesimo anno 2023, della deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro per i soggetti con reddito imponibile non superiore a tale soglia, ha un impatto, in termini di maggiore addizionale, stimabile in circa 12 milioni di euro;

Conseguentemente, l'innalzamento della deduzione da 15.000 a 25.000 euro ha un impatto, in termini di minori entrate sul bilancio provinciale, pari a 30 milioni di euro (-42 milioni +12 milioni) che, per il meccanismo di riscossione dell'addizionale, grava sull'esercizio 2024. Alla copertura di tali minori entrate si provvede con le modalità previste nell'allegato B.

Art. 4 Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

A fronte di numerosi elementi di incertezza circa la sistemazione complessiva del compendio sportivo di Baselga di Pinè, il Comitato Nazionale Olimpico Italiano ha condiviso con la Provincia e il Comune di Baselga di Pinè la necessità di ridefinire gli assetti d'intervento sul compendio sportivo di Baselga di Pinè, puntando su una sistemazione complessiva dello stesso come inizialmente prospettata, ma senza prevederne la copertura, con una conseguente riduzione della spesa che risulta quindi rideterminata in euro 29.500.000,00. Con riferimento alla restante somma già prevista a carico del bilancio provinciale, la stessa è stata ridestinata, sulla base di un Accordo condiviso tra Provincia e Comune di Baselga di Pinè, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 69 di data 20 gennaio 2023, a sostenere la migliore ricaduta possibile degli investimenti sul territorio di Baselga di Pinè, in ottica di rilancio e successivo consolidamento dell'immagine e sviluppo economico, attraverso la realizzazione dei seguenti interventi complementari e connessi alla qualificazione del territorio:

- riqualificazione Lago Serraia, compresa viabilità e aree pertinenziali (stima euro 12.300.000,00);

- riqualificazione territorio (stima euro 5.500.000,00);

- interventi complementari per viabilità veicolare e viabilità pedonale (stima euro 3.200.000,00),

per un totale complessivo di euro 21.000.000,00 da corrispondere con i fondi disponibili sul capitolo relativo al Fondo di cui all'articolo 16, comma 3 bis della L.P. 36/93 e s.m.. In particolare tale spesa viene riconosciuta sottoforma di contributi annui per un importo pari a 2.603.953,45 euro a partire dall'esercizio 2025 fino al 2034 nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 2 (Spese in conto capitale), Capitolo 205560-2025 (Fondo Sviluppo locale – finanziamento provinciale – contributi annui). La predetta spesa trova copertura con la riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti previsti nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (spese correnti) Capitolo 358501-2025 (Opere Olimpiade 2026 – Contributi annui).

Art. 5 Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19, relativo ai plateatici

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 6 Integrazione dell'articolo 12 (Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2019-2021 e indennità di vacanza contrattuale 2022-2024) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

L'ulteriore stanziamento di risorse per euro 3.576.000,00 annui si rende necessario per garantire l'attribuzione al personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento degli ulteriori incrementi tabellari che conseguiranno all'accordo di chiusura della parte economica del CCNL 2019/2021 del Comparto Istruzione e ricerca. L'atto integrativo di indirizzo all'ARAN da parte del Ministro dell'istruzione e del Merito - che fa seguito all'accordo politico sottoscritto con le Organizzazioni sindacali in data 10 novembre 2022 - autorizza l'utilizzo di una parte di risorse presenti a livello nazionale sul Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'ulteriore incremento della retribuzione tabellare. La spesa complessiva, quantificata in euro 3.576.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 definita sulla base delle stime di incremento di 24 euro medi mensili (netto oneri 38,4%) applicato al numero docenti della Provincia (8.281,19 dato medio del 2021) trova copertura con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese Correnti) Capitolo 953300 (Fondo per i rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime stimato in euro 3,576 milioni si provvederà con i rispettivi bilanci provinciali.

Art. 7 Riconoscimento al personale di un emolumento retributivo una tantum per il 2023

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La proposta normativa prevede lo stanziamento di 35,6 milioni di euro da destinare all'erogazione nel solo anno 2023 di un emolumento retributivo una tantum al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale. Dette risorse sono state quantificate nella misura del 2% del costo del lavoro complessivo del personale dei predetti enti di circa 1,8 miliardi di euro. La spesa di 35,6 milioni di euro sul 2023 trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 953315 (Fondo Emolumenti retributivi una tantum).

Art. 8 Disposizioni relative agli educatori dei nidi di infanzia

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono finanziati attraverso il Fondo per gli specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della l.p. 36/93 e s.m.. I criteri prevedono un trasferimento standard per utente pari a 7.200 euro. A seguito degli incrementi del numero di posti forniti e dell'aumentare dei costi di

gestione delle strutture derivati anche dal nuovo inquadramento del personale delle cooperative che gestiscono i servizi di asilo nido, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con il Consiglio delle autonomie locali, le parti hanno condiviso un incremento dello stanziamento disponibile da Euro 28.350.000 previsto dall'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 a Euro 29.915.000 previsti dal Protocollo d'intesa per il 2023. La spesa trova copertura nell'ambito delle risorse già stanziate nel bilancio provinciale nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai comuni).

Art. 9 Inserimento dell'articolo 30 bis (Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) nella legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1 – introduzione comma 1 dell'art. 30 bis LP 22/2021. In relazione al contenuto della norma e sulla base delle indicazioni circa l'organizzazione degli spazi di cantiere in corrispondenza dell'imbocco Nord delle future gallerie sono stati individuati gli edifici interessati. Considerato che, il contributo sarà riconosciuto per ciascuna unità immobiliare (categoria catastale A2) occupata da persone fisiche ivi residenti, il numero complessivo delle unità immobiliari potenzialmente interessate, sulla base dell'analisi delle visure catastali, è stato stimato in 121. E' stato poi valutato congruo un contributo una tantum da concedere nell'anno in corso di 5 mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata. La spesa complessiva è pertanto quantificata per l'anno 2023 in euro 605 mila euro e trova copertura nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 651055 (Indennità per ricollocazione prima casa).

Comma 1 - introduzione comma 2 dell'art. 30 bis LP 22/2021. Tenuto conto dei contratti di locazione in essere dei soggetti interessati dalla norma, si stima un fabbisogno di circa 3200 mq di superficie da destinare alle finalità previste dalla norma stessa e da acquisire fino al 31 dicembre 2025. Considerando un costo medio a mq mensile di 10 euro + iva la spesa complessiva è stimata in euro 470 mila, ridotta a metà importo per il 2023. Tale spesa trova copertura per gli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della Missione 01 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 151950 (Spese per locazioni).

Art. 10 Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), e connesse modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma in esame modifica la disciplina dei compensi dei docenti che partecipano alle commissioni degli esami della formazione professionale prevedendo un compenso per ciascuna delle commissioni a cui partecipano. Si stima che le commissioni impegnino circa 710 docenti (docenti commissari e vicepresidenti), di cui 81 partecipano a più commissioni (massimo due) ed hanno pertanto diritto al doppio compenso. Ai competenti che partecipano a più commissioni può essere riconosciuto un compenso aggiuntivo per ogni ulteriore commissione d'esame di cui il commissario faccia parte, nei limiti di due compensi aggiuntivi (sia

della stessa che di altra commissione), così come previsto dalla normativa statale. (articolo 3 del Decreto Interministeriale del 2 luglio 2007).

Il primo compenso è già stato conteggiato con riferimento allo stanziamento di bilancio 2023-2025 approvato, mentre le ulteriori risorse sono destinate alla copertura delle spese derivanti dalla maggiorazione del compenso dovuto al docente impegnato in due o più commissioni (399,00 euro x 81= 32.319 euro) e all'incremento del 10% del compenso per i docenti vicepresidenti (39,90 euro x 105= 4.189,50 euro).

La norma precisa che il compenso è onnicomprensivo e quindi non sono dovute altre somme a titolo di rimborso spese. Tenuto conto di alcune variabili che possono comportare un'ulteriore maggiore spesa (eventuali sostituzioni in caso di impedimento o sessioni straordinarie nel caso di malattia dell'alunno) e considerata la media di tali variabili, si ritiene congrua un'ulteriore spesa di circa 13.500 euro per complessivi 50.000 euro.

Tale spesa trova copertura per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordine di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 255350 (Assegnazioni funzionamento istituti formazione). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 50.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 11 Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 12 Disposizione relativa al finanziamento di politiche della casa

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Con l'articolo in esame si prevede di incrementare il Fondo statale di garanzia per la prima casa con risorse provinciale per un importo di 2 milioni di euro, possibilità riconosciuta dalla legge istitutiva del fondo (comma 48, lettera c) della legge 147/2013) anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del fondo medesimo. In base alla disciplina nazionale il Fondo è destinato ad agevolare l'accesso al credito da parte dei cittadini mediante la concessione di una garanzia pubblica sul mutuo per l'acquisto della prima casa. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento della quota capitale sui finanziamenti connessi all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte di specifiche categorie (giovani coppie, nuclei monogenitoriali con minori, giovani di età inferiore a 36 anni). Fino al 30 giugno 2023, il Decreto Sostegno bis ha previsto la possibilità di innalzare la garanzia all'80 per cento per tutti coloro che rientrano nelle predette categorie qualora ricorrano determinate condizioni (ISEE non superiore a 40 mila euro e mutuo superiore all'80% del prezzo di acquisto dell'immobile). La spesa di 2 milioni di euro trova copertura nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani

di edilizia economico-popolare) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 652046 (Fondo Nazionale garanzia prima casa).

Art. 13 Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati Trentini 2000)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 14 Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione 2023-2025

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno